



# COMUNE DI ALTIDONA

Provincia di Fermo

## **COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 123 del 23-10-2024

**Oggetto: VARIANTE ALLE N.T.A. DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL5  
"PASSERI" IN CONTRADA CARBUCCIO IN ADEGUAMENTO ALLE N.T.A.  
DEL PIANO REGOLATORE GENERALE APPROVATO CON  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 01/09/2022.  
ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/1992**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 12:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

<b>Porra' Giuliana</b>	<b>P</b>	<b>SINDACO</b>
<b>TIRABASSI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>ASSESSORE</b>
<b>GIULIANI MANOLA</b>	<b>P</b>	<b>ASSESSORE</b>
<b>PALLOTTI VALERIA</b>	<b>P</b>	<b>ASSESSORE</b>
<b>ALESIANI FERDINANDO</b>	<b>P</b>	<b>ASSESSORE</b>

Assegnati n.5 In carica n.5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale  
il Sig. POSADO SERGIO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  
il Sig. Porra' Giuliana nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla  
discussione dell'oggetto su riferito.

Ai sensi dell'Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 il sottoscritto Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Manutenzioni e Demanio esprime, per la propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA PRIVATA,  
URBANISTICA, MANUTENZIONI E DEMANIO

*Geom. Valerio Attorresi*

Si precisa che sono presenti presso la sede comunale il Sindaco Giuliana Porrà, l'Assessore Manola Giuliani e il Segretario Comunale Sergio Posado. Partecipa l'Assessore Ferdinando Alesiani in modalità videoconferenza, ai sensi del Regolamento per la Giunta Comunale approvato con Delibera n. 95 del 22.06.2022 adottata dallo stesso organo.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che il Comune di Altidona è dotato di un P.R.G. adeguato al P.P.A.R., approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10/03/2003 e variato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01/09/2022;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2007 è stato approvato il Piano di Lottizzazione residenziale PL5 denominato "Passeri" in località Carbuccio;
- che in data 18/02/2008 è stata stipulata la convenzione relativa all'attuazione del Piano di Lottizzazione suddetto con atto a rogito del notaio Dott. Giuseppe Di Tuoro rep. n. 5640 racc. n. 1027;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 15/11/2014 è stata approvata una variante al Piano di Lottizzazione residenziale PL5 "Passeri" in Contrada Carbuccio;

### RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 09/06/2021 con la quale la Giunta Comunale prendeva atto della proroga del termine di attuazione del Piano di Lottizzazione pl5 "Passeri" al 18/02/2024, ai sensi del Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 14/12/2023 con la quale la Giunta Comunale prendeva atto della proroga del termine di attuazione del Piano di Lottizzazione pl5 "Passeri" al 18/02/2026, ai sensi dell'Art. 10-septies del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dal Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14;

### VISTO:

- che con nota pervenuta in data 19/12/2023, assunta al prot. n. 9382 la Demetra s.r.l. con sede in Altidona in Via Leonardo da Vinci n. 15 e la L.B. Immobiliare Italia Srl con sede in Altidona in Via F. Magellano n. 18, hanno fatto istanza per l'approvazione di una variante alle N.T.A. del Piano di Lottizzazione residenziale pl5 "Passeri" in Contrada Carbuccio finalizzato all'aumento delle altezze massime realizzabili da 7,50 m a 9,50 m,

come già previsto dall'ultima variante parziale al Piano Regolatore Generale, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01/09/2022;

- il progetto della variante richiesta, redatto dall'Arch. Gianni Cortesi, è composto dei seguenti elaborati:
  - 00. Richiesta e documentazione allegata Variante NTA comparto pl5 Marina di Altidona;
  - 01. Relazione illustrativa Variante NTA comparto pl5 Marina di Altidona;
  - 02. Stralcio planimetria catastale Variante NTA comparto pl5 Marina di Altidona;
  - 03. Stralcio PRG Variante NTA comparto pl5 Marina di Altidona;
  - 04. Tav 1 Variante NTA comparto pl5 Marina di Altidona;
  - 05. Tav 2 Variante NTA comparto pl5 Marina di Altidona;
  - 06. Rapp. Amb. Prel. Variante NTA comparto pl5 Marina di Altidona;
  - 07. Indagine Fattibilità Geologica Variante NTA comparto pl5 Marina di Altidona;
  - 08. Verifica Compatibilità Idraulica Variante NTA comparto pl5 Marina di Altidona;

**RICHIAMATO** il parere istruttore del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Manutenzioni e Demanio del 22/10/2024, che di seguito viene riportato:

*“Trattasi di richiesta di approvazione di una variante al Piano di Lottizzazione residenziale denominato pl5 “Passeri” in Contrada Carbuccio.*

*Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2007 l'Amministrazione Comunale ha approvato definitivamente il Piano di Lottizzazione che ad oggi è in corso di attuazione, a seguito della convenzione urbanistica tra il Comune ed i Lottizzanti stipulata dal Notaio Dott. Giuseppe Di Tuoro il 18/02/2008 rep. 5640 racc. 1027.*

*Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 15/11/2014 è stata approvata una variante al Piano di Lottizzazione.*

*Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 09/06/2021 la Giunta Comunale prendeva atto della proroga del termine di attuazione del Piano di Lottizzazione pl5 "Passeri" al 18/02/2024, ai sensi del Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020.*

*Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 14/12/2023 la Giunta Comunale prendeva atto della proroga del termine di attuazione del Piano di Lottizzazione pl5 "Passeri" al 18/02/2026, ai sensi dell'Art. 10-septies del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dal Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14.*

*Sono in corso di realizzazione le opere di urbanizzazione primaria a seguito del rilascio del Permesso di Costruire n. 2008/27 del 10/10/2008 oltre alla realizzazione di alcuni lotti privati.*

*La richiesta di variante proposta dalla Demetra s.r.l. e L.B. Immobiliare Italia s.r.l., redatta dall'Arch. Gianni Cortesi, riguarda essenzialmente l'aumento dell'altezza massima da 7,50 m a 9,50 m, in recepimento delle previsioni di cui all'Art. 57 delle N.T.A. del P.R.G., come risultante dall'ultima variante generale allo stesso, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01/09/2022.*

*L'intervento proposto è escluso dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della lett. d), comma 3 del punto A.3) delle Linee Guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019 "Approvazione linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010", che dispone l'esenzione per "[...] gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti e valutazione ambientale strategica qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste [...].*

*Si richiama inoltre, a conferma di quanto sopra esposto, la Determinazione n. 49/GEN del 27/01/2022 del Settore II – Viabilità-Urbanistica-Patrimonio-Edilizia scol. della Provincia di Fermo con la quale si determinava di non assoggettare alla procedura di VAS la variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, tra cui la variante n. 30, ovvero la modifica delle NTA relative al comparto individuato come pl5.*

*Per quanto riguarda il parere ai sensi dell'Art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 nonché la Verifica di Compatibilità Idraulica di cui alla D.G.R. n. 53/2014, si richiama il parere favorevole espresso dal Settore Genio Civile Marche Sud con nota prot. n. 694 del 02/02/2022, nell'ambito della variante al PRG n. 30 "NTA Modifica delle NTA relative al comparto individuato come pl5, in zona C3, zone di espansione valliva".*

*Per quanto concerne il parere Asur, si conferma quanto espresso nel parere originario assunto al prot. n. 1150/06 del 21/04/2006 ribadendo che le variazioni proposte non incidono in alcun modo su aspetti igienico sanitari.*

*Ai sensi dell'Art. 33, comma 8 della Legge Regionale 30/11/2023, n. 19 il quale dispone che “[...] Per l'attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui a questo comma, secondo le modalità e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L.R. 34/1992 [...]”, per cui di seguito si riporta l'iter di approvazione della variante al Piano di Lottizzazione:*

*- doppia seduta in Giunta Comunale (competente ai sensi dell'Art. 5, comma 13, lett. b) del Decreto Legge 13/05/2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/2011 n. 106 e recepimento con l'Art. 11, comma 8 della Legge Regionale 23/11/2011, n. 22) ai sensi dell'Art. 30 della Legge Regionale n. 34/1992 e s.m.i.;*

*- pubblicazione dell'adozione per 30 giorni consecutivi e successivi 30 giorni per presentazione di eventuali osservazioni.*

*Per tutte le motivazioni precedentemente esposte non si ritiene necessaria la sottoscrizione di una nuova convenzione urbanistica ribadendo quanto già convenzionato.*

*Per quanto sopra esposto, si ritiene accoglibile la proposta di variante al Piano di Lottizzazione.”*

DATO ATTO che in relazione al presente procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Parere della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 11/10/2024 voto n. 1 con esito FAVOREVOLE;

- Parere ASUR della pratica originaria acquisito in data 21/04/2006 prot. n. 1150/06 con esito FAVOREVOLE;

- Parere favorevole espresso dal Settore Genio Civile Marche Sud con nota prot. n. 694 del 02/02/2022, nell'ambito della variante al PRG n. 30 “NTA Modifica delle NTA relative al comparto individuato come pl5, in zona C3, zone di espansione valliva” ai sensi dell’Art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 nonché ai fini della Verifica di Compatibilità Idraulica di cui alla D.G.R. n. 53/2014;

DATO ATTO che l'intervento proposto è escluso dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della lett. d), comma 3 del punto A.3) delle Linee Guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019 “Approvazione linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010”, che dispone l'esenzione per “[...] gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste [...]”;

RICHIAMATA inoltre, a conferma di quanto sopra esposto, la Determinazione n. 49/GEN del 27/01/2022 del Settore II – Viabilità-Urbanistica-Patrimonio-Edilizia scol. della Provincia di Fermo con la quale si determinava di non assoggettare alla procedura di VAS la variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, tra cui la variante n. 30, ovvero la modifica delle NTA relative al comparto individuato come pl5;

RICHIAMATO l'Art. 33, comma 8 della Legge Regionale 30/11/2023, n. 19 il quale dispone che “[...] Per l’attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui a questo comma, secondo le modalità e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L.R. 34/1992 [...]”;

RITENUTO quindi che nella fattispecie, la variante al Piano di Lottizzazione suddetta è adottata ed approvata ai sensi dell’Art. 30 della Legge Regionale n. 34/1992 e s.m.i. che dispone:

*“1. I piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate degli elaborati di cui all'articolo 34, sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi.*

*2. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni.*

*3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime.*

*4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2;*

*5. Il Comune, entro novanta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano.”;*

DATO ATTO altresì della non necessità di procedere alla integrazione della convenzione di cui in premessa in quanto la variante presentata:

- non modifica le aree da cedere alla pubblica amministrazione;
- non modifica le opere di urbanizzazione primaria;
- non interessa nessuno degli obblighi assunti con la convenzione originaria.

RICHIAMATA la Legge Regionale 23/11/2011 n. 22 recante: “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e alla L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”, che all’Art. 11, comma 8 dispone: “In attuazione dell'articolo 5, commi da 9 a 14 del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, in legge 106/2011, la Giunta comunale approva: a) i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente o in variante al medesimo ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. n. 34/1992; b) le modifiche alle previsioni oggetto di progettazione urbanistica di dettaglio di cui all'art.15, comma 4 della L.R. n. 34/1992, qualora le medesime rientrino nelle ipotesi di cui al comma 5 del suddetto articolo”;

DATO ATTO, pertanto, che ai sensi di quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 22/2011 compete alla Giunta Comunale adottare ed approvare gli atti urbanistici di cui al procedimento fissato dall'Art. 30 della Legge Regionale n. 34/1992 e s.m.i.;

VISTA la Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;

VISTA la Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 1992 n. 34 e s.m.i., in particolare l'Art. 30;

VISTA la Legge Regionale 30 novembre 2023, n. 19, in particolare l'Art. 33;

VISTA la circolare 7 luglio 1954 n. 2495 del Ministero dei Lavori Pubblici – Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 – Istruzioni per la formazione dei piani regolatori comunali: generali e particolareggiati;

VISTO il vigente P.R.G.;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Manutenzioni e Demanio ai sensi dell'Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Ragioneria ha dichiarato di non dover esprimere parere in quanto il provvedimento non comporta impegni di spesa;

tutto ciò premesso,

con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano,

#### DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la narrativa in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) DI ADOTTARE, ai sensi dell'Art. 30 della L.R. 5 agosto 1992 n. 34, la variante al Piano di Lottizzazione denominato “*Passeri*” in Contrada Carbuccio, di cui alla richiesta assunta al prot. n. 9382 del 19/12/2023 avanzata dai lottizzanti Demetra s.r.l. con sede in Altidona in Via Leonardo da Vinci n. 15 e L.B. Immobiliare Italia Srl con sede in Altidona in Via F. Magellano n. 18, come indicato nella documentazione tecnica allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) DI PRENDERE ATTO e recepire integralmente i pareri preventivi espressi:
  - 1) Parere della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 11/10/2024 voto n. 1 con esito FAVOREVOLE;
  - 2) Parere ASUR della pratica originaria acquisito in data 21/04/2006 prot. n. 1150/06 con esito FAVOREVOLE che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
  - 3) Parere favorevole espresso dal Settore Genio Civile Marche Sud con nota prot. n. 694 del 02/02/2022, nell'ambito della variante al PRG n. 30 “*NTA Modifica delle NTA relative al comparto individuato come pl5, in zona C3, zone di espansione valliva*” ai sensi dell'Art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 nonchè ai fini della Verifica di Compatibilità Idraulica di cui alla D.G.R. n. 53/2014, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 4) DI PRENDERE ATTO che la presente variante al Piano di Lottizzazione è composta dagli elaborati sotto elencati, che si allegano al presente atto a farne parte integrante e sostanziale:

00. Richiesta e documentazione allegata Variante NTA comparto pl5 Marina di Altidona;
01. Relazione illustrativa Variante NTA comparto pl5 Marina di Altidona;
02. Stralcio planimetria catastale Variante NTA comparto pl5 Marina di Altidona;
03. Stralcio PRG Variante NTA comparto pl5 Marina di Altidona;
04. Tav 1 Variante NTA comparto pl5 Marina di Altidona;
05. Tav 2 Variante NTA comparto pl5 Marina di Altidona;
06. Rapp. Amb. Prel. Variante NTA comparto pl5 Marina di Altidona;
07. Indagine Fattibilità Geologica Variante NTA comparto pl5 Marina di Altidona;
08. Verifica Compatibilità Idraulica Variante NTA comparto pl5 Marina di Altidona;
09. Dichiarazione del geologo circa la VCI.

- 5) DI PRENDERE ATTO che la presente variante al Piano di Lottizzazione è esclusa dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della lett. d), comma 3 del punto A.3) delle Linee Guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019 *“Approvazione linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010”*, che dispone l’esenzione per *“[...] gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti e valutazione ambientale strategica qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste [...]”*.
- 6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa da parte dell’Ente;
- 7) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Manutenzioni e Demanio per l’adempimento di tutti gli atti conseguenti e successivi all’attuazione della presente deliberazione;

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

#### DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale  
f.to POSADO SERGIO

Il Presidente  
f.to Porra' Giuliana

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 24-10-024

Il Segretario Comunale  
SERGIO POSADO

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 31, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69*) ed è stata trasmessa in elenco, con lettera n. in data ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del T.U. n.267/2000.

Dalla Residenza Municipale li 24-10-024

Il Segretario Comunale  
f.to SERGIO POSADO

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio comunale e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69*) per 15 giorni consecutivi dal 24-10-24 al 08-11-24 senza reclami ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art.134, comma 3, del T.U. n.267/2000*).

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale  
SERGIO POSADO